

Circolare n. 934 R

MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato -  
Serv. Rag. - Risoluzione 14 dicembre 1953 - Prot. n. 934/R - Pos. R. 58.

OGGETTO: Procedimento da seguire nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati contemplati nel Titolo III del T.U. 5-1-1950, n. 180 mentre e in corso di ammortamento un precedente mutuo.

Codesto Istituto Finanziario, con la nota cui si risponde, rende noto che alcune amministrazioni, e particolarmente l'A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R., cui la presente e diretta per conoscenza, ritengono non poter consentire il rilascio del benestare ad un'operazione di prestito contratto da un proprio dipendente verso cessione di quinto dello stipendio o del salario, se a prova dell'estinzione del precedente prestito, in corso di ammortamento, non sia prodotto l'atto di revoca e di quietanza del debito per cessione in corso.

La questione prospettata da codesto Istituto e già stata esaminata da questo Ispettorato Generale, che, al riguardo, ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che l'aveva richiesto, nonché alla Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. A codesto stesso Istituto, in precedenza, è stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere il problema controverso.

Per intendere, il, significato e la portata delle disposizioni contenute nell'ultima comma dell'art.58 del Regolamento 28.7.1950, n. 895, occorre collegare tale disposizione con l'art.39 del T.U. 5.1.1950, n. 180. Qui il relatore, dopo di aver indicato il periodo di tempo che deve trascorrere perché l'impiegato possa chiedere un nuovo prestito, avendone già contratto un altro che ancora non ha estinto per intero, subordina il rinnovo alla condizione che <il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso >.

Tale norma, prevista per i dipendenti statali, e applicabile, ai sensi dell'art.55 del predetto T.U., a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, contemplati nell'art.1 dello stesso T.U.

L'art.58 del Regolamento non autorizza, in modo alcuno, ad identificare la prova dell'estinzione della precedente cessione nell'esibizione dell'atto di revoca e quietanza, documento che è previsto dall'art.47 del T.U. solo per il caso di estinzione volontaria, mentre qui s'è nel campo dell'estinzione coatta; anzi deve dirsi che esclude una tale interpretazione, se detto articolo si mette in relazione con le altre norme, del Regolamento e del T.U. che concordemente sanciscono l'obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla somministrazione all'interessato del netto ricavo della, nuova operazione.

Premesso quanto sopra, quest'Ispettorato Generale ravvisa come documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.58 del Regolamento, una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente alla Amministrazione terza debitrice dal precedente Istituto mutuante, il quale, se e lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo, è stato, estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della, nuova operazione; se e diverso dal nuovo cessionario

assicurera di aver ricevuto da questi l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto.

L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso di ammortamento un mutuo sul proprio stipendio o, salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché il nuovo istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di quella comunicazione che fornirà la prova dell'estinzione della cessione precedente.

Con questo procedimento, nel più integro rispetto della legge, viene evitato l'inconveniente delle quietanze liberatorie che costringono i cedenti a contrarre debiti, ad esose condizioni, per provvedere all'effettiva anticipata estinzione delle cessioni in corso, oppure inducono gli Istituti delle precedenti cessioni a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio o sul salario, sono nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.